

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 226 del 23/02/2026

Seduta Num. 10

Questo lunedì 23 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2026 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - MISTA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Mazzoni Elena	Assessore
10) Paglia Giovanni	Assessore
11) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2026/274 del 17/02/2026

Struttura proponente: SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO
DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE FARMACIE DEL 6 MARZO 2025
IN MATERIA DI ACCONTO, RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE E
FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LE FARMACIE A BASSO
FATTURATO (ARTT. 13, 14 E 23 ACN)

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Elisa Sangiorgi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recepito il 6 marzo 2025 con intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. atti n. 35/CSR) - di seguito "Nuovo ACN Farmacie" - e in particolare gli artt.:
 - 2, "Livelli di contrattazione" e, nello specifico, il comma 4 lettera a) che prevede, tra l'altro, che gli Accordi Integrativi Regionali possano disporre una diversa disciplina, rispetto a quanto previsto dall'ACN, anche dei tempi dei pagamenti dei corrispettivi;
 - 3, "Rappresentanza e rappresentatività";
 - 13, "Acconto";
 - 14, "Riconoscimento delle competenze";
 - 23, "Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato";
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali" ed in particolare l'art. 21, comma 2;
- le delibere di Giunta regionale n. 494 del 01/04/2019 e n. 797 del 14/05/2024 relative alla concessione di contributi a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati del proprio territorio;
- il Regolamento UE N. 2023/2831 approvato il 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Considerato che il nuovo ACN Farmacie:

- all'art. 2, declina i due livelli di negoziazione, nazionale e regionale;
- all'art. 3, definisce la rappresentanza e rappresentatività sindacale;

Dato atto che in sede di tavolo di confronto istituito tra l'Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e le rappresentanze regionali delle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate firmatarie del Nuovo ACN Farmacie sono stati concordati i contenuti del presente provvedimento, come risultante dalle note Prot. 22122025.1275029.U e Prot. 13/02/2026.0133130.E;

Dato atto altresì di aver condiviso i contenuti del presente provvedimento con i servizi farmaceutici territoriali delle Aziende USL della Regione nel corso delle riunioni del 23/09/2025 e 06/02/2026;

Considerato che, per quanto riguarda l'attuazione degli artt. 13 e 14 del nuovo ACN Farmacie, sono state concordate con le Associazioni di Categoria firmatarie dell'ACN le modalità di richiesta/erogazione dell'acconto, di presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) e di liquidazione delle competenze delle farmacie convenzionate, così come riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 23 dell'ACN citato:

- deve essere istituito un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie sia rurali che urbane con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00;
- il Fondo Regionale di solidarietà è alimentato dal contributo di cui all'art. 17, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende, pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta;
- l'utilizzo del fondo di solidarietà è disciplinato da apposito Accordo Integrativo Regionale (AIR) secondo criteri di erogazione inversamente proporzionali al fatturato annuo complessivo ai fini IVA delle farmacie che possono accedere al fondo stesso;

Considerato che sono state concordate con le Associazioni di Categoria firmatarie dell'ACN le modalità di attuazione dell'art.23 del nuovo ACN Farmacie, così come riportate nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che:

- con nota. Prot. 18/03/2025.0274204, avente ad oggetto "Nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private", la Regione Emilia-Romagna ha comunicato alle Aziende USL che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto Accordo, il contributo di cui al citato art. 17, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende e per un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal SSN per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, cessa di essere riversato all'ENPAF ed alle farmacie pubbliche e confluisce su un fondo regionale;
- le Aziende USL hanno comunicato il rispettivo ammontare complessivo annuale versato all'ENPAF ed alle farmacie pubbliche in attuazione del richiamato art. 17, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 1998;
- dalla sommatoria degli stanziamenti aziendali risulta lo stanziamento annuo del Fondo Regionale di Solidarietà, uguale per tutti gli anni a venire, pari a euro 381.643,61;
- con nota Prot. 16/09/2025.0936070 è stato chiesto alle Aziende USL di versare la propria quota per la costituzione del fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato relativo all'anno 2025;

Dato atto che la copertura finanziaria della somma di cui al presente atto è garantita nell'ambito delle risorse stanziare a valere sulla Missione 13 - Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, rinviando a successivi atti le necessarie operazioni contabili correlate;

Specificato che, a partire dall'anno 2025 e per tutta la durata del Nuovo ACN Farmacie, il fondo di solidarietà regionale è pari a euro 381.643,61;

Rilevato che:

- sulla base del richiamato art. 21 comma 2 della LR 2/2016 "la Regione Emilia Romagna sostiene le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio e all'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria";
- ai sensi della richiamata DGR n. 494 del 01/04/2019, relativa alla concessione di contributi a sostegno delle farmacie rurali, il contributo regionale viene erogato alle farmacie che presentano domanda aventi, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore ad una soglia prestabilita;
- il fatturato annuo ai fini IVA inferiore ad una soglia prestabilita risulta pertanto il requisito di accesso sia ai fini della concessione del contributo regionale alle farmacie rurali ex art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016 sia ai fini dell'accesso al fondo regionale di solidarietà di cui all'art. 23 del nuovo ACN farmacie;
- ai sensi della richiamata DGR 797 del 14/05/2024 e in particolare dell'Allegato A "Disposizioni in merito al contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti", la tempistica e le modalità procedurali relative all'erogazione del contributo a sostegno dei dispensari coincidono con quelle relative al contributo a sostegno delle farmacie rurali;

Ritenuto pertanto coerente al principio generale di efficienza amministrativa prevedere che le farmacie aventi i requisiti possano presentare domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà secondo le stesse tempistiche e modalità definite nelle delibere della Giunta Regionale che stabiliscono i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali e i dispensari farmaceutici disagiati con contributi regionali in attuazione di quanto previsto all'art. 21, comma 2, della citata L.R. n. 2/2016;

Ritenuto altresì che:

- la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda sia predisposta dalla competente Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare;

- il Fondo Regionale di Solidarietà annuo venga ripartito tra le farmacie che hanno presentato domanda, ammissibili al contributo, secondo il criterio di erogazione inversamente proporzionale al fatturato derivante dall'applicazione della formula descritta nell'allegato 2, all'articolo 4;
- così come i contributi concessi a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati, anche i contributi - quota parte del Fondo regionale di Solidarietà - da concedere alle farmacie con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a 300.000 euro costituiscano un aiuto di stato in quanto le farmacie destinatarie del contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un'attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi;
- detti contributi costituiscono aiuto di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis", non concesso per specifici costi individuabili e vengono poste in essere tutte le procedure necessarie a garantire la legalità della concessione, anche in relazione a quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 9861/2017 "Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato";

Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare gli schemi di accordo regionale integrativo dell'accordo collettivo nazionale (ACN) del 6 marzo 2025 volti a dare attuazione alle previsioni di cui agli artt. 13, 14 e 23 del nuovo ACN Farmacie, contenuti negli allegati 1 (riferito all'applicazione degli artt. 13 e 14) e 2 (riferito all'applicazione dell'art. 23), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Precisato che la validità degli accordi decorre dalla data di completamento delle sottoscrizioni da parte di tutti i firmatari ed è correlata alla durata dell'ACN del 6.3.2025;

Ritenuto inoltre di stabilire che i presenti schemi di accordo, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell'interesse generale, potranno essere modificati e/o integrati con successivi provvedimenti;

Viste:

- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 11 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di Stabilità per il 2025";
- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028 (Legge di Stabilità regionale 2026)";
- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028";
- la delibera di Giunta regionale n. 2251 del 29/12/2025 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del

bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028”;

Richiamati:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n.40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 26, comma 1;
- la L.R. 26.11.2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le delibere della Giunta regionale:

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- n. 2319 del 22/12/2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 876 del 20/05/2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta Regionale”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”, nonché le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 279 del 27/02/2025 avente ad oggetto “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare a dirigente regionale”;
- n. 1440 del 08/09/2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027”;

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- n. 7162 del 15 aprile 2022 "Ridefinizione dell'assetto delle aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie";
- n. 25541 del 30 dicembre 2025, "Proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare gli schemi di accordo regionale integrativo dell'accordo collettivo nazionale (ACN) del 6 marzo 2025 volti a dare attuazione alle previsioni di cui agli artt. 13, 14 e 23 del nuovo ACN Farmacie, contenuti negli allegati 1 (riferito all'applicazione degli artt. 13 e 14) e 2 (riferito all'applicazione dell'art. 23), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di conferire mandato al Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare affinché provveda alla sottoscrizione degli accordi integrativi regionali di cui al precedente punto 1;
3. che la validità di ogni accordo decorre dalla data di completamento delle sottoscrizioni da parte di tutti i firmatari ed è correlata alla durata dell'ACN del 6.3.2025;
4. di stabilire che i presenti schemi di accordi, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell'interesse generale, potranno essere modificati e/o integrati con successivi provvedimenti;
5. che la copertura finanziaria della somma di cui al presente atto è garantita nell'ambito delle risorse stanziare a valere sulla Missione 13 - Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, rinviando a successivi atti le necessarie operazioni contabili correlate;
6. che a partire dall'anno 2025 il fondo di solidarietà regionale, uguale per tutti gli anni a venire, è pari a euro 381.643,61;

7. che i contributi - quota parte del fondo regionale di solidarietà di cui al precedente punto 6 - costituiscono un aiuto di Stato, in quanto le farmacie destinatarie di contributo vengono selezionate attraverso apposita procedura, il beneficiario esercita un'attività economica e non può essere esclusa una distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi;
8. che i contributi di cui al punto 7 costituiscono altresì aiuti di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis"; i contributi non sono concessi per specifici costi ammissibili e quindi possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento;
9. che ai fini della determinazione del contributo e dei limiti di cui all'articolo 3 comma 2 del medesimo regolamento, si tiene conto della definizione di impresa unica di cui all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 e vengono attuate tutte le procedure necessarie a garantire la legalità della concessione, anche in relazione a quanto disposto con Determinazione dirigenziale n. 9861/2017 "Procedure per la verifica preventiva di compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti di Stato";
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sulla pagina dedicata del portale E-R Salute consultabile all'indirizzo: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci>;
11. di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti del territorio regionale e ai Servizi farmaceutici della Aziende USL;
12. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi degli artt. 7-bis, comma 3, e 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, così come previsto dalle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) 6 MARZO 2025 PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT.13 E 14 DELL'ACN RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DELL'ACCONTO E DELLE COMPETENZE ALLE FARMACIE CONVENZIONATE

TRA

La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127, rappresentata dal Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare

E

FEDERFARMA EMILIA-ROMAGNA rappresentata dal Presidente

E

ASSOFARM EMILIA-ROMAGNA rappresentata dal Coordinatore

PREMESSO CHE

In data 6 marzo 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che in particolare:

- all'art. 2 declina i due livelli di negoziazione, nazionale e regionale;
- all'art. 2 comma 4 lettera a) prevede, in particolare, che gli Accordi Integrativi Regionali possano disporre una diversa disciplina, rispetto a quanto previsto dall'ACN, anche dei tempi dei pagamenti dei corrispettivi;
- all'art. 3, definisce la rappresentanza e rappresentatività sindacale;
- all'art. 13 disciplina le modalità di corresponsione di un acconto alle farmacie convenzionate quale anticipazione del corrispettivo dovuto alle stesse, prevedendo, al comma 3, che i singoli accordi regionali possano definire modalità diverse di erogazione dell'acconto stesso;
- all'art. 14 disciplina la liquidazione delle competenze alle farmacie convenzionate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Accordo si applica a tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate, sia rurali che urbane, presenti nel territorio regionale.

Art. 2

Acconto

L'acconto viene calcolato nel seguente modo:

- 60% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal SSN a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente per le farmacie rurali sussidiate;
- 40% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal SSN a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente per tutte le altre farmacie.

Entro il 10 di gennaio le farmacie fanno richiesta di acconto alle Aziende USL.

Entro il 15 di marzo l'acconto viene corrisposto.

In sede di contabilizzazione delle competenze relative al mese di dicembre, viene effettuato il conguaglio dell'importo erogato a titolo di acconto. Le Farmacie riporteranno l'importo erogato a titolo di acconto, nell'apposito campo previsto nella DCR del mese di dicembre.

Le farmacie che avviano l'attività in corso d'anno richiederanno un acconto calcolato in proiezione sui dodici mesi entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

In caso di variazione della titolarità della farmacia intervenuta nel corso dell'anno, l'acconto è trasferito dal titolare uscente al titolare subentrante; quest'ultimo è tenuto a riversarlo all'AUSL nel mese di dicembre del medesimo anno.

Art. 3 **Riconoscimento delle competenze**

La liquidazione delle competenze relative alla dispensazione dei farmaci erogati in regime convenzionato avviene entro il termine del mese in cui è trasmessa la DCR, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 11, comma 1 e dall'art. 14, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN).

In attesa dell'integrale implementazione del sistema eDCR, l'invio della Distinta può avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). In tal caso, la PEC sostituisce integralmente la consegna del documento cartaceo. Resta la consegna a mano delle ricette cartacee.

Come riportato nella nota della regione Emilia-Romagna Prot. 14.05.2025.0476742.U, i registri fustelle vengono conservati in farmacia per 6 mesi in coerenza a quanto disposto dall'articolo 12 comma 5 del nuovo ACN, ossia alla previsione di un tempo massimo di 180 giorni dalla data di spedizione, per la trasmissione delle ricette cartacee, ai fini dell'ammissione al pagamento delle stesse.

Per quanto riguarda le rettifiche (operazioni di addebito o accredito) successive al 6 marzo 2025, l'Azienda USL comunica alle farmacie le rettifiche contabili conseguenti agli addebiti diretti e agli errori contabili da inserire in DCR con cadenza bimestrale (esempio: DCR consegnate in maggio e giugno 2024 → 30/06/2025).

Per quanto riguarda, invece, le rettifiche contabili relative a ricette spedite prima del 6 marzo 2025 (entrata in vigore del nuovo ACN), si specifica che restano valide le modalità e le tempistiche di lavorazione precedentemente in vigore.

La liquidazione delle competenze relative a prestazioni e servizi ulteriori rispetto alla dispensazione farmaceutica avviene entro giorni 60 (sessanta) dalla ricezione della fattura elettronica.

Qualora a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di addebito o accredito, le stesse sono comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e contabilizzate dalle Aziende sanitarie nel mese successivo a quello della comunicazione.

Art. 4 **Durata dell'Accordo**

La durata del presente Accordo è correlata alla durata dell'ACN del 6.3.2025 e decorre dalla data di sottoscrizione.

Art.5 **Disposizioni finali**

Il presente Accordo, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell'interesse generale, potrà essere modificato e/o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE EMILIA ROMAGNA

Per FEDERFARMA Emilia-Romagna

Per ASSOFARM Emilia Romagna

ALLEGATO 2

SCHEMA DI ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) 6 MARZO 2025 PER L'UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELLE FARMACIE A BASSO FATTURATO DI CUI ALL'ART. 23 DELL'ACN.

TRA

La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127, rappresentata dal Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare

E

FEDERFARMA EMILIA-ROMAGNA rappresentata dal Presidente

E

ASSOFARM EMILIA-ROMAGNA rappresentata dal Coordinatore

PREMESSO CHE

In data 6 marzo 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che in particolare:

- all'art. 2 declina i due livelli di negoziazione, nazionale e regionale;
- all'art. 3, definisce la rappresentanza e rappresentatività sindacale;
- all'art. 23 stabilisce:
 - che il contributo di cui all'art. 17, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, cessi di essere riversato all'ENPAF e alle farmacie pubbliche a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ACN per essere, diversamente, destinato all'istituzione di un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie sia rurali che urbane con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00
 - l'utilizzo del fondo di solidarietà è disciplinato da apposito Accordo Integrativo Regionale (AIR) secondo criteri di erogazione inversamente proporzionali al predetto fatturato;

Nella Regione Emilia-Romagna lo stanziamento annuo del Fondo Regionale di Solidarietà, uguale per tutti gli anni a venire, ammonta a euro 381.643,61;

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali (art. 3 ACN);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Accordo si applica a tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate, sia rurali che urbane, presenti nel territorio regionale aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,00, ai sensi dell'art. 23 dell'ACN, maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 2

Fatturato annuo ai fini IVA

Il fatturato annuo ai fini IVA di cui all'art. 1 è quello desumibile dalla dichiarazione IVA.

Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che:

- a) per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato come proiezione a 365 giorni;
- b) per la farmacia che gestisce anche una farmacia succursale o un dispensario farmaceutico, i relativi volumi d'affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo di cui all'art. 1;

Non possono accedere alla concessione del Fondo per l'anno in corso, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia nello stesso anno di presentazione della domanda.

E' possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione che la titolarità della farmacia sia mantenuta sino alla data di adozione del provvedimento di concessione.

Art. 3

Modalità presentazione delle domande

Le farmacie di cui all'art. 1 possono presentare domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà secondo le stesse modalità contenute nella delibera della Giunta Regionale relativa ai criteri per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016.

Il termine per la presentazione della domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà è perentorio ed è il medesimo termine fissato per la presentazione della domanda di concessione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali previsto dalla delibera della Giunta Regionale di cui al capoverso che precede.

Sono considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- non complete della copia di un documento di identità o riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda disponga di firma digitale certificata);
- presentate da farmacie il cui volume d'affari ai fini IVA sia superiore a euro 299.999,00.

In tutti i casi in cui il Quadro VE della dichiarazione IVA si riferisca anche ad altre attività oltre alla farmacia per la quale si presenta domanda ed in particolare per le società titolari di più farmacie e per le farmacie pubbliche che non abbiano optato per contabilità separate, il titolare/legale rappresentante dovrà allegare alla domanda la documentazione necessaria a dimostrare contabilmente il volume d'affari della farmacia per la quale si richiede il contributo, dichiarato nel modulo di domanda.

In tali casi il volume d'affari dichiarato nella domanda deve corrispondere all'importo annuale contenuto nel registro dei corrispettivi IVA e nel registro delle fatture emesse della singola farmacia per la quale si presenta domanda.

Della non ammissione sarà data comunicazione al titolare tramite l'indirizzo PEC indicato nella domanda.

Art. 4

Modalità di erogazione di quota parte del Fondo Regionale di Solidarietà

Lo stanziamento annuo del Fondo Regionale di Solidarietà viene ripartito tra le farmacie di cui all'art. 1 che hanno presentato domanda e risultano in possesso dei requisiti previsti, in modo inversamente proporzionale al fatturato, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C(A_i) = \rho(A_i) * 381.643,61$$

con:

A_i	farmacia i-ima
$C(A_i)$	contributo (o quota parte del fondo) spettante alla farmacia A_i
$Fatt(A_i)$	fatturato complessivo ai fini IVA della farmacia A_i
$R(A_i) = 1/Fatt(A_i)$	reciproco del fatturato complessivo ai fini IVA della farmacia A_i
$S = \sum_i R(A_i)$	somma dei reciproci dei fatturati di tutte le farmacie che hanno presentato domanda in possesso dei requisiti
$\rho(A_i) = R(A_i)/S$	coefficiente di ripartizione della farmacia A_i

Per le farmacie che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno antecedente a quello della presentazione della domanda, l'importo del contributo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

Con riferimento all'erogazione del fondo relativo all'anno 2025, possono presentare domanda, con le tempistiche e le modalità relative alle domande di accesso al contributo per l'anno 2026, le farmacie aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000 ai sensi dell'art. 23 dell'ACN, maturato nell'anno 2024.

L'importo da erogare a ciascuna farmacia determinato con le modalità di cui al presente articolo sarà erogato con le modalità procedurali descritte nella delibera della Giunta Regionale relativa ai criteri per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016 e, in ogni modo, entro e non oltre il termine dell'anno di presentazione della domanda.

Art. 5

Natura del contributo e disposizione di cumulo

I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

I contributi non sono concessi per specifici costi ammissibili e quindi possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento.

Ai fini della determinazione del contributo e dei limiti di cui all'articolo 3 comma 2 del medesimo regolamento, si tiene conto della definizione di impresa unica di cui all'articolo 2 comma

Art. 6

Controlli

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'erogazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, lo stesso decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'Azienda USL procede al recupero di quanto erogato.

Art. 7

Durata dell'Accordo

La durata del presente Accordo è correlata alla durata dell'ACN del 6.3.2025 e decorre dalla data di sottoscrizione.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente Accordo, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell'interesse generale, potrà essere modificato e/o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE EMILIA ROMAGNA

Per FEDERFARMA Emilia-Romagna

Per ASSOFARM Emilia Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Elisa Sangiorgi, Responsabile di AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/274

IN FEDE

Elisa Sangiorgi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/274

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 226 del 23/02/2026

Seduta Num. 10

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi